



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 54

DEL 17/04/2026

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SAN GILLIO N. 65, IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA GRANGE, PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS, DA PARTE DELLA DITTA CANALE COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN REGGIO CALABRIA, PER CONTO DI ITALGAS RETI S.P.A.*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito della richiesta pervenuta al Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in data 18/03/2026, prot. n. 5199 è stato rilasciato NULLA OSTA alla manomissione del suolo pubblico alla Società ITALGAS RETI S.p.A. in qualità di richiedente, per lavori di scavo con tecnica tradizionale su pavimentazione stradale in asfalto, posa di nuova condotta gas per collegamento alla rete esistente in MPB5, fino al punto di consegna predisposto dall'utente lungo la viabilità interna privata., in Pianezza (TO), via San Gillio n. 65 e in data odierna 17/04/2026 è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del restringimento di carreggiata e senso unico alternato di circolazione in tale ambito stradale, al fine di eseguire il collegamento della nuova rete a quella esistente da parte della ditta CANALE COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Reggio Calabria, via Quartiere Militare n. 32 – P.IVA 020800070804.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

### ORDINA

- 1) **i giorni 21 e 22/04/2026, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e comunque sino a fine lavorazioni, in via San Gillio n. 65, in corrispondenza dell'intersezione con via Grange:**
  - l'istituzione temporanea DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE, LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H;

- l'istituzione temporanea del RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE REGOLAMENTATO DALLA SEGNALETICA MOBILE VERTICALE/IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO/MOVIERI, in quanto per constatazioni di carattere tecnico e le lavorazioni da effettuarsi non consentono l'ordinaria circolazione veicolare in sicurezza;

opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

### **DISPONE**

che la ditta CANALE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Reggio Calabria, in qualità di impresa esecutrice lavori per conto ITALGAS RETI S.p.A., provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenedo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle limitazioni suddette;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza alla ditta CANALE COSTRUZIONI S.r.l., in qualità di impresa esecutrice lavori per conto ITALGAS RETI S.p.A e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dai lavori, posizionati a propria cura e spese;

### **AVVERTE CHE**

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, li 17/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**FIORELLI Arch. Raffaele**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*